

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
SERVIZIO PROVVEDITORATO

CHIARIMENTO
N. 2 del 15/01/2013

concernenti procedura Aperta di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato presso l'Azienda Sanitaria Locale N° 5 di Oristano.

In relazione ai quesiti appreso specificati, pervenuti a questa A.S.L., concernenti la procedura d'appalto in oggetto, si espongono i seguenti chiarimenti:

Q. 1: Pag. 8 Capitolato Speciale: l'Agenzia aggiudicataria del presente appalto dovrà corrispondere, per ciascuna figura professionale attivata, la tariffa oraria come sopra specificata, prevista dal vigente C.C.N.L., 1° livello economico, Comparto Sanità pubblica, comprensiva di stipendio tabellare, valore comune indennità comune legata alla qualifica, tredicesima mensilità, oneri riflessi (Cp del 23,80%, Inadel 3,6%, Irap 8,50%) e assicurazione I.n.a.i.l. (1,3%). Si chiede di rettificare il Capitolato poiché le Agenzie per il lavoro hanno contribuito Inps pari al 28,68%, l'Irap è a carico dell'ASL e non dell'APL così come evidenziato nell'allegato 1 del Capitolato. Si specifica inoltre che il tasso Inail che l'Agenzia per il lavoro deve applicare è il tasso medio ponderato evidenziato dal sito dell'Inail e non può essere l'1,3% sia per le figure amministrative che per le figure sanitarie.

R. 1: nella determinazione dei costi orari base riportati in allegato 1 al Capitolato si è correttamente tenuto conto degli oneri contribuiti Inps del 28,68% per cui quanto indicato all'art. 2, pag. 8 del Capitolato Speciale è da ritenersi un refuso. L'Irap è a carico della ASL. Questa Stazione Appaltante nella quantificazione del tasso Inail del 1,3% fa riferimento al tasso medio applicato al proprio Personale dipendente.

Q. 2: si segnala che da gennaio 2013 la nuova aliquota contributiva INPS è la seguente: Inps 30,08%. Si chiede, pertanto, di modificare i costi di cui all'allegato 1.

R. 2: la variazione dei tassi di cui sopra e di quelle che eventualmente interverranno nel corso dell'espletamento dell'appalto saranno applicate ai sensi di Legge in sede di esecuzione dell'appalto e relativa sua fatturazione; conseguentemente si ritiene non necessario modificare gli atti di gara.

Q. 3: allegato 1 al Capitolato Speciale -Ivc si chiede di verificare tutti gli ivc indicati perché non ci risultano essere corretti:

livello A ivc mese $10,27 \cdot 13 = 133,51$

livello B ivc mese $11,10 \cdot 13 = 144,30$

livello BS ivc mese $11,50 \cdot 13 = 149,50$

livello C ivc mese $12,72 \cdot 13 = 165,36$

livello D ivc mese 13,81*13=179,53

R. 3: in merito agli indici di indennità di vacanza contrattuale pur confermando la correttezza dei valori sopra riportati (ivc riportati erroneamente, per mero errore materiale, in allegato 1 al Capitolato), nella determinazione del costo orario cui fare riferimento nella formulazione dell'offerta di gara le Agenzie concorrenti dovranno considerare i valori riportati nella tabella di calcolo di cui all'allegato 1 al Capitolato Speciale.

Q. 4: si chiede conferma che le festività infrasettimanali debbano essere fatturate a parte.

R. 4: specificando che tale istituto riguarda il solo Personale che presta attività lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali, si conferma che tale costo dovrà essere riportato separatamente nelle fatture di liquidazione.

Q. 5: calcolo delle ex festività e ferie sui 5 e 6 giorni: il rateo delle ex festività e delle ferie è dato dalla retribuzione lorda oraria * orario di lavoro gg * (n. giorni ferie + ex festività). L'orario di lavoro varia da 6 a 7,20 ore a seconda che il lavoro sia distribuito sui 6 o 5 giorni e non sempre 6 ore come nel prospetto costo. Si chiede di rivedere i valori indicati in tale prospetto.

R. 5: pur confermando quanto soprascritto, della variazione di calcolo del costo orario si terrà conto unicamente in sede di esecuzione dell'appalto e fatturazione delle prestazioni; nella formulazione dell'offerta dovrà pertanto essere fatto riferimento ai valori riportati nella tabella di calcolo di cui all'allegato 1 al Capitolato.

Q. 6: l'impianto di gara prevede la distribuzione dei punteggi nel seguente modo: 60 offerta tecnica - 40 offerta economica. Ed in particolare in relazione all'offerta tecnica è prevista l'attribuzione fino a 20 punti per i criteri di formazione del personale come riportato di seguito:

Criterion 2	Criteria for personnel training	Score	Objective
Sub-Criterion 2	Initiative for personnel training in the last three years (2009/2010/2011) in favor of personnel destined for temporary insertion in Sanitary Enterprises, with regard to methodologies used for training activities and the frequency of the same, in relation to the different levels of professionalism required in the present contract.	20	Maximize

Si evidenzia che il punteggio assegnato al sub criterio indicato potrebbe risultare lesivo delle condizioni di par condicio richieste dalla Legge nella predisposizione di bandi di gara. La scrivente Società evidenzia che in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è stato espressamente statuito che sussiste una differenza sostanziale tra i criteri da utilizzare per "selezionare l'offerente" e quelli da usare per la "selezione dell'offerta". Nella fase di selezione, infatti, l'Appaltante può utilizzare tutti quei criteri attestanti la capacità tecnica dell'offerente, quali l'esperienza, la competenza, le referenze ma i predetti criteri assolutamente non possono essere utilizzati nel momento in cui l'Ente appaltante valuta l'offerta economicamente più vantaggiosa. Di conseguenza, sono esclusi come "criteri di aggiudicazione e valutazione dell'offerta tecnica" criteri che non siano diretti ad identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa, ma che siano essenzialmente collegati alla valutazione dell'idoneità degli offerenti ad eseguire l'appalto di cui

trattasi quali appunto possono essere le iniziative formative svolte nell'ultimo triennio in favore di personale destinato all'inserimento temporaneo presso altre Aziende Sanitarie. Pertanto, occorre dichiarare che gli art. 23, n. 1, 32 e 36, n. 1, della direttiva 92/50 ostano a che, nell'ambito di una procedura di aggiudicazione, l'amministrazione aggiudicatrice tenga conto dell'esperienza degli offerenti, del loro personale e delle loro attrezzature nonché della capacità dei medesimi di effettuare l'appalto entro il termine previsto non come "criteri di selezione qualitativa", ma come "criteri di aggiudicazione (Corte giustizia CE, sez. I, 24 gennaio 2008- nel procedimento C-532/06). In tal senso anche il Consiglio di Stato con Decisione 28 agosto 2009 n. 5105 e Decisione 21 maggio 2010, n. 3208 "costituisce principio generale regolatore delle gare pubbliche il divieto di commistione fra i criteri soggettivi di pre-qualificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione. Detto canone operativo, che affonda le sue radici nell'esigenza di aprire il mercato premiandole offerte più competitive ove presentate da imprese comunque affidabili, unitamente al canone di par condicio che osta ad asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo, trova in definitiva il suo sostanziale supporto logico nel bisogno di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli che invece attengono all'offerta e all'aggiudicazione" La giurisprudenza è costante in tal senso: sentenza TAR Valle d'Aosta n. 3 del 19.01.2011 che ricorda che costituisce principio generale regolatore delle gare pubbliche quello che vieta la commistione fra criteri soggettivi di pre-qualificazione e criteri oggettivi strumentali alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione. Ed ancora, l'Autorità di Vigilanza ha evidenziato che "requisiti soggettivi, se utilizzati per graduare i punteggi di gara, comportano la conseguenza di privilegiare i soggetti più strutturati, determinando una limitazione del mercato a favore delle imprese di maggiori dimensioni. Ciò appare confermato anche dalla circostanza che nella esemplificazione degli elementi che possono essere presi in considerazione contenuta nel citato art. 83 non se ne rinvia alcuno che attenga a caratteristiche o qualità soggettive del concorrente. Tutto quanto sopra premesso si chiede che alla luce delle Direttive e sentenze richiamate la modificazione dei criteri adottati in particolare i requisiti soggettivi relativi ai punti suindicati.

R. 6: in relazione al presente quesito rileva quanto riscontrato al quesito 2 del Chiarimento N. 1 del 15/01/2013. Si sottolinea, nello specifico, che il criterio di valutazione "verterà essenzialmente, sulla dimostrazione, da parte delle Agenzie concorrenti, delle metodologie formative attuate da ciascuna di queste nel triennio 2009-2010-2011, con particolare riguardo alla tipologia di Personale analogo a quello previsto nel presente appalto". A parere di questa Stazione Appaltante l'oggetto di valutazione relativo al sub-criterio 2 non costituisce requisito soggettivo di qualificazione ai fini dell'ammissione alla gara ma criterio oggettivo di valutazione delle metodologie e dei sistemi formativi attuati dalle Agenzie concorrenti nell'inserimento di personale temporaneo, non sussistendo, in tal senso alcuna commistione tra requisiti soggettivi di pre-qualificazione e criteri oggettivi di valutazione delle offerte.